

RIVISTA

DEL

DIRITTO COMMERCIALE

E DEL

DIRITTO GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI

DIRETTA DAGLI AVVOCATI

A. SRAFFA E C. VIVANTE

Prof. ord. nella R. Univ. di Torino Prof. ord. nella R. Univ. di Roma

Volume XX (1922)

PARTE SECONDA

Casa Editrice
DOTTOR FRANCESCO VALLARDI
MILANO

BOLOGNA - CAGLIARI - CATANIA - FIRENZE - GENOVA - NAPOLI
PADOVA - PALERMO - PISA - ROMA - SASSARI - TORINO - TRENTO - TRIESTE

BUENOS AIRES - MONTEVIDEO - RIO JANEIRO - SAN PAULO

CORTE D'APPELLO DI TORINO — 21 novembre 1921.

Pres. PRATO. P. P. — Est. DE ANTONI.

Fiat. c. Bertotto.

Anche nelle obbligazioni contrattuali di natura commerciale, l'apposizione del termine non può di per sé far presumere che le parti l'abbiano considerato essenziale, se tale carattere non possa desumersi dalla natura obbligatoria della convenzione, o da elementi dimostrativi della volontà delle parti (1).

Quindi l'inosservanza del termine anche se causata da forza maggiore, non libera il venditore dall'obbligo di consegnare quando l'impedimento sia venuto a cessare (2).

Il fortuito non libera il debitore se non quando ne derivi l'impossibilità assoluta ed oggettiva di adempiere l'obbligazione (art. 1226 c. civ.); e non basta che l'evento sia tale da richiedere al debitore, per l'adempimento stesso, uno sforzo superiore alla media normale diligenza (3).

Nel sistema del diritto positivo, l'applicazione della clausola « rebus sic stantibus » non è ammessa come criterio per determinare il contenuto e i limiti della obbligazione, in ordine alla presumibile volontà iniziale delle parti, ma può essere giustificata soltanto in base all'equità richiamata espressamente dall'art. 1124 c. civ. (4).

Caso in cui non si è ritenuta applicabile la detta clausola per il fatto della occupazione delle fabbriche da parte degli operai, in quanto tale fatto non avrebbe portato alla conseguenza di mutare le condizioni del mercato in modo tale da rendere, alla fine del 1920, intollerabilmente oneroso il costo di produzione dell'automobile, formante oggetto della vendita in questione.

L'industriale Serafino Bertotto residente in Vallemosso con citazione 25 agosto 1920 evocò in giudizio avanti il Tribunale di questa città la società anonima Fabbrica Italiana Automobili Torino (Fiat), esponendo:

Che in data 23 giugno 1919 aveva acquistato dalla società stessa a

(1-4) Pienamente conformi sulla prima massima, sono le seguenti sentenze: Cass. Napoli, 4 gennaio 1916, *Dir. e Giur.*, 1916, 60; App. Bologna, 6 dicembre 1912, *Giur. Bol.*, 1913, 48; App. Genova, 7 giugno 1918, *Temi Gen.*, 1918, 328; Id. 15 gennaio 1909, *ibid.*, 1909, 44. Nella dottrina tale opinione è seguita dal VIVANTE, *Tratt. IV*, 1075, dal PAGANI, *Vendita*, 105 e dal BOLAFFIO, *Foro It.*, 1909-I-135).

Invece la Cassaz. di Firenze, con sentenza 29 febbraio 1908 (*Giur. Ital.*, 1908, 423) ha ritenuto che, in materia commerciale il termine deve sempre ritenersi essenziale; e tale massima, in fattispecie analoghe a quella trattata dalla sentenza ora annotata, è stata seguita dalla Corte d'Appello di Genova, la quale ha ritenuto, in conseguenza, che « trascorso il termine stabilito per la consegna, il venditore non può essere ulteriormente tenuto a consegnare, sebbene il mancato ritiro della merce da parte del compratore sia dipeso da una contingenza ad esso non imputabile ». V. sentenze: 22 maggio 1909 in questa *Rivista*, 1920-I-279, con nota contraria del CIVERRA e 17 dicembre 1918 in *Foro It.*, 1919-I-372, con nota contraria del VIANI. Conformi in dottrina Longo in *Riv. dir. civ.*, 1919, 312) e PER-

mezzo dell'agenzia di Biella una vettura automobile tipo 510 motore 30-40 H. P. completa di carrozzeria « Torpedo » da consegnarsi in Torino entro i primi mesi dell'anno 1920 al prezzo convenuto di lire 25000 e successivamente il 8 gennaio 1920 a richiesta della venditrice le aveva versato, a titolo di acconto e caparra sull'ordinazione, la somma di lire 8500;

Che però la « Fiat », invitata a fissare l'epoca precisa di consegna dell'automobile, sempre erasi rifiutata adducendo infondati pretesti ed accompagnando in ultimo pretese di aumento molto superiore al prezzo pattuito.

Ciò premesso, egli domandò che la società convenuta venisse condannata a consegnargli immediatamente, o quanto meno in breve congruo termine da fissarsi, la vettura automobile da lui acquistata alle condizioni tutte fissate nel contratto.

La « Fiat » si difese opponendo anzitutto la inammissibilità della domanda di esecuzione del contratto in base alla clausola 5.^a delle sue condizioni generali di vendita in esso richiamate: in secondo luogo eccepì di essere liberata dall'obbligazione per l'impossibilità di adempirla nel termine contrattuale per causa di forza maggiore o, quanto meno, a causa dell'inopinato aumento del prezzo di costo dell'automobile avvertosi nel corso del 1920. Ma il Tribunale, respinte tali difese, con sentenza 18-21 febbraio 1921 accolse la domanda dell'attore dichiarando la « Fiat » tenuta a consegnargli l'automobile nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato.

In merito si prospettano dall'appellante tre difese in base alle molteplici deduzioni di prova riprodotte con notevoli mutamenti in questa sede.

Afferma essa che, durante il termine apposto al contratto ed anche successivamente per tutto l'anno 1920, non le è stato possibile di costruire l'automobile promessa per impedimento di forza maggiore costituito dai ripetuti scioperi e dalle agitazioni a scopo politico delle sue maestranze culminate poi nel fatto violento dell'occupazione delle fabbriche e, ciò posto, sostiene in diritto anzitutto che la forza maggiore, la quale le impedisce di eseguire la prestazione nel termine contrattuale, ha estinto l'obbligazione sua non essendo obbligata a costruire in tempo diverso da quello preveduto nel contratto.

Cotesta tesi di diritto poggia certamente sul presupposto di fatto che il termine di contratto sia essenziale, perocché solo allora, costituendo esso

socio, in *Dir. comm.*, 1919-I-73. Merita inoltre di essere veduta la sentenza 29 aprile 1918 della Suprema Corte di Torino in questa *Rivista*, 1919-II-8, con ampia nota di richiami la quale ha ritenuto che, quando in un contratto commerciale sia stato prefisso un termine per il pagamento, non può il magistrato ritenere valido, agli effetti d'impedire la risoluzione del contratto, un pagamento fatto in epoca successiva, a pretesto che si tratti di un tollerabile ritardo di pochi giorni.

La seconda massima della sentenza qui riferita accoglie l'opinione ormai prevalente nella giurisprudenza. V. Cass. Roma, 25 novembre 1919 in questa *Rivista*, 1920-II-1, con importante nota del SEGRE; Cass. Torino, 16 gennaio 1920, *ibid.*, II, 490; Id. 8 settembre 1917, *Giur. Tor.*, 1917, 1252; Cass. Firenze, 14 novembre 1918, *Foro It.*, 1919-II-117. Per la dottrina v. GIOVENE in questa *Rivista*, 1919-I-302, 402 e 579; SEGRE, *ibid.*, I-760 e Ostri in *Riv. dir. civ.*, 1918, p. 209, 313 e 417).

Sulla clausola *rebus sic stantibus*, V. la sentenza 6 aprile 1918, del Tribunale di Asti in questa *Rivista*, 1919, II, 92. e le altre ivi richiamate.

integrale parte della prestazione, questa non riesce più possibile così come la vollero le parti se non si esaurisca nel termine a cui la volontà di queste la collegò in modo inscindibile. Ma tal presupposto manca nel caso concreto. Il principio così genericamente affermato dall'appellante, sull'appoggio di qualche insegnamento teorico e di alcune decisioni, che i termini contrattuali debbano sempre ritenersi essenziali e assai contrastato in dottrina, perché la definizione dell'art. 1172 cod. civ. dimostra come nel sistema delle nostre leggi il termine per sua natura sia piuttosto un'incidentalità delle obbligazioni riguardante la loro esecuzione e non la loro essenza. Epperò l'apposizione d'un termine all'obbligazione contrattuale non può, di per sé, far presumere che le parti l'abbiano considerato essenziale, se così fatto carattere non sia possibile di attribuirgli in base o all'obiettiva natura della contrattazione od alla volontà delle parti.

In concreto l'essenzialità del termine nonchè presunta, deve essere esclusa con tutta sicurezza, apparendo dall'esibito contratto di vendita anzitutto che la consegna doveva eseguirsi « senza impegno entro i primi mesi del 1920 » e cioè con una determinazione di tempo già di per sé poco certa e rigorosa, e che inoltre si conveniva — come fu visto — di prorogarlo di tre mesi allo scopo di negare per tale tempo al compratore quella, che pur sarebbe la normale conseguenza dell'essenzialità del termine secondo la stessa dottrina invocata dall'appellante, cioè dire la facoltà di chiedere tosto la risoluzione del contratto. Per di più poi tanto poco le parti intendevano che il termine indicato nel contratto fosse da ritenersi essenziale, sì che l'impedimento di forza maggiore manifestatosi durante il suo decorso avesse ad estinguer l'obbligazione della venditrice, che con la clausola 5.^a delle condizioni di vendita sopra trascritta convenivano che, in caso di ritardo dovuto a scioperi, serrate, incendi e simili (ipotesi tutte di forza maggiore) i termini in essa indicati si intendessero prorogati d'un periodo di tempo uguale alla durata della sospensione del lavoro. Laonde anche gli scioperi e le agitazioni operaie, che secondo le deduzioni della « Fiat » sarebbero avvenuti durante il termine contrattuale, e quelli verificatisi nel periodo trimestrale di mora non avrebbero costituito, giusta la precisa comune intenzione dei contraenti, nulla più che un impedimento di carattere temporaneo e transiente, donde derivava non l'estinzione ma la semplice sospensione del contratto, cessata la quale adunque questo doveva conservare la propria efficacia.

Epperanto, dimostrato che seconda la chiara concorde volontà delle parti il termine per l'esecuzione della prestazione in contesa non aveva il carattere di essenzialità e perentorietà asseritogli dalla « Fiat », a giustificare la reiezione della prima difesa di merito da questa prospettata non occorre nemmeno seguire i primi giudici nell'indagine se gli scioperi e gli altri eventi da lei dedotti si possano effettivamente comprendere nel concetto della forza maggiore in relazione agli estremi voluti dalla legge dell'imprevedibilità, inevitabilità e dell'impossibilità assoluta obbiettiva della prestazione.

L'appellante sostiene però col suo secondo ordine di difesa che, se anche si dovesse riconoscere agli addotti eventi di forza maggiore la semplice efficacia di sospendere l'esecuzione della sua obbligazione, nondimeno essa da questa dovrebbe dichiararsi liberata anzitutto perchè alla cessazione dell'impedimento le cose non erano tornate nel medesimo stato in cui trovavansi al nascimento dell'obbligazione ed in secondo luogo perchè si sarebbe anzi verificato un così radicale imprevisto mutamento nelle condizioni di fatto da giustificare l'applicazione a favor suo della nota clausola *rebus sic stantibus*.

Coteste due difese, presentate dall'appellante quali tesi distinte ed autonome, pongono capo entrambe alla teoria della sopravvenienza, che recenti studi hanno cercato di costruire e legittimare o con innovazione dell'entità tradizionale del fortuito o sulla base della così detta presupposizione o col richiamo della clausola su ricordata.

In proposito osserva la Corte che, secondo la legge, il fortuito non libera il debitore se non quando ne derivi l'impossibilità assoluta oggettiva di adempier l'obbligazione e pertanto non è accoglibile il concetto, mutuato dalla dottrina tedesca, che esista forza maggiore anche quando l'esecuzione dell'obbligazione sia stata soggettivamente impossibile per il debitore siccome richiedente uno sforzo superiore alla media normale diligenza. Nemmeno giova in concreto la dottrina della presupposizione nel senso di considerare i sopraggiunti avvenimenti che aggravano la condizione del debitore in relazione a quelle che furono le rappresentazioni psichiche interne delle parti nel momento in cui contrattarono, dacchè — se anche si prescindesse dalla difficoltà di conciliarla coi principi del diritto vigente — si imporrebbe l'obbligo che, secondo il sistema di difesa dell'appellante, il mutamento delle condizioni di fatto sarebbe avvenuto a causa di eventi del tutto inopinati ed imprevedibili, a cui pertanto non potrebbe dirsi che le parti avessero comunque pensato presupponendo qualche cosa intorno ad essi né in modo positivo né in modo negativo.

Resterebbe quindi la base di fatto di avvenimenti occorsi « praeter opinionem stipulantium », e così quella su cui si formò l'istituto dalla clausola *rebus sic stantibus* nel diritto comune, dove a cagion dello spirito di equità con cui dagli interpreti si adattavano gli istituti alle nuove condizioni di vita che andavano constatando, il fatto osservato nei contratti ad esecuzione continuata dell'aggravarsi degli oneri presunti o presumibili al tempo della formazione del rapporto con grave pregiudizio per l'obbligato determinò la dottrina di Bartolo che permetteva al magistrato di intervenire a restaurar l'equilibrio rotto, a somiglianza di quanto avveniva col rimedio ordinario della lesione.

Ora se la teoria così formatasi non venne accolta dalla legge patria qual principio generale nella materia dei contratti, solo avendone ispirato qualche particolare disposizione specie per la locazione di fondi rustici, nondimeno è innegabile la tendenza nella scuola e nella giurisprudenza di applicarla, anche oltre i casi ora detti, specialmente ai contratti continuativi sulla base del rispetto alla volontà iniziale delle parti; perocchè si argomenta che il consenso dato da questa non possa avere efficacia se non nei limiti del prevedibile, così che il radicale mutamento dell'ambiente oggettivo in cui la volontà contrattuale si è concretata importi non conciliabile contraddizione con la volontà medesima in guisa da far venir meno anche il vincolo da essa creato.

Ma ad avviso della Corte la clausola *rebus sic stantibus* può legittimarsi nel sistema del diritto positivo non come problema di volontà nel senso ora spiegato, il quale troverebbe ostacolo negli art. 1225-1226 cod. civ. ammettenti l'efficacia liberatoria dell'imprevisto solo in quanto renda impossibile la prestazione, bensì in base soltanto all'equità che, insita già nell'elaborazione della clausola stessa nel diritto comune, non è estranea alla legge vigente, avendola richiamata espressamente l'art. 1124 del cod. civ. appunto quale elemento integratore del contenuto e delle conseguenze dei contratti. In base a siffatto criterio d'equità si può alla clausola stessa fare ricorso, qual correttivo dell'impossibilità assoluta richiesta dalla legge come estremo

necessario dell'estinzione dell'obbligazione a causa di sopravveniente forza maggiore, allorchando per le particolari circostanze di fatto apparisca iniquo tenere il debitore tuttavia obbligato ad eseguire la prestazione diventata per inevitabili imprevisi avvenimenti eccessivamente gravosa per lui. E tale criterio permette di prendere in considerazione non solo i contratti continuativi in rapporto a cui la clausola fu dapprima studiata ed è comunemente ammessa, ma anche per parità di ragione quei contratti commutativi nei quali, a causa dell'apposizione d'un termine non essenziale al negozio, l'esecuzione è differita da sopravvenuti casi inopinati ad un periodo di tempo diverso da quello previsto dalla comune volontà dei contraenti.

È chiaro per altro che, trattandosi d'un rimedio accoglibile nel diritto positivo solo in base al principio dell'equità, debba aversi riguardo alla contingente varietà dei casi in cui venga invocato così da dover consentir solamente quando l'aggravamento della prestazione possa riconoscersi tale da eccedere i limiti dall'alea normalmente insita nel contratto e per di più da addossare all'obbligato un'onere eccezionale ed intollerabile: altrimenti col pretesto dell'equità si verrebbero a scalzare troppo facilmente i più sicuri principi della legge intorno al vincolo contrattuale.

Epperò la prima tesi dell'appellante, secondo cui la liberazione sua dall'obbligo di consegnare sarebbe già giustificata dal mero fatto di non essere le cose al cessar degli addotti impedimenti ritornate nello stato in cui erano al nascimento dell'obbligazione, deve essere con tutta sicurezza respinta siccome non fondata in diritto.

Esaminando quindi al lume dei principi sopra fermati la tesi seconda, e cioè dell'invocata applicazione della clausola *rebus sic stantibus*, è doveroso concludere che la situazione di fatto prospettata in causa porta a negare tale applicazione. Afferma la « Fiat » che nel secondo semestre del 1920 l'ambiente economico, e quindi il costo di produzione delle automobili, sarebbe radicalmente mutato a causa dell'inopinato aumento della materia prima e dei cambi e dello scompiglio nell'attività dell'industria verificatisi per effetto del movimento rivoluzionario delle maestranze incominciato sin dall'ottobre 1919 e sboccato nella violenta occupazione delle fabbriche nel settembre dell'anno successivo, e vuol sostenere — interrogando in proposito la parte appellata e deducendo una perizia — che nel maggio del 1919 (epoca del contratto) né l'intensificarsi delle agitazioni operaie né l'ascesa dei prezzi avrebbero potuto prevedersi.

Ma in proposito è mestieri anzitutto tener presente che nel gennaio 1920, come è pacifico in causa, la « Fiat » richiese al compratore, e ne ottenne, il pagamento di un terzo del prezzo stabilito nel contratto a titolo di anticipazione e caparra e che, così facendo, chiaramente manifestò la volontà di confermare il contratto medesimo mantenendo immutato il rapporto giuridico nella modalità convenuta dalle parti. Epper tanto allo scopo di giudicare se fossero o non prevedibili gli avvenimenti allegati dall'appellante a sua difesa e di valutare altresì l'entità del mutamento dell'ambiente economico, che sarebbe avverato negli ultimi mesi del 1920, deve aversi riguardo alla condizione di cose esistente nel gennaio dello stesso anno e non soltanto a quella del maggio 1919.

Ciò posto, osserva la Corte che le stesse deduzioni proposte dalla « Fiat » in questo giudizio e quella da lei offerte nella causa Baratti stata decisa con la sentenza esibita dall'appellato portano a ritenere che in rapporto alle previsioni, che già si potevano e dovevano fare in quell'epoca secondo le norme

comuni di prudenza e diligenza, gli avvenimenti svoltisi di poi nel successivo corso del 1920 non costituirebbe la novità, l'inopinato, e che d'altro canto fra il principio e la fine dell'anno medesimo non si sarebbe manifestato un così grave mutamento nelle condizioni di cose da giustificare l'applicazione della clausola invocata dalla venditrice.

In verità sin dall'aprile 1919 sarebbe lamentato nelle officine della « Fiat » lo sciopero dei capitecnici durato circa un mese e composto mediante sciopio-aumento delle paghe, e di poi avrebbero inferito lo sciopero degli impiegati e numerosissime improvvise sospensioni del lavoro per parte delle maestranze, mentre nel corso dell'anno già erano state adottate le otto ore di lavoro con notevoli aumenti delle mercedi. Che più? La « Fiat » medesima, riconoscendo che già nel maggio 1919 le maestranze operaie erano in stato di continua effervescenza, sostiene nondimeno che nessuno avrebbe potuto prevedere quello che avvenne di poi e cioè che dalle agitazioni di semplice carattere economico trascorressero dopo l'estate del 1919 ad un movimento di carattere politico diretto a rendere impossibile agli industriali l'esercizio delle loro industrie. Ora anche cotesto nuovo orientamento dell'agitazione operaia non potrebbe esser ritenuto una novità imprevedibile nel gennaio 1920, dacché si deduce dalla stessa appellante come a partire dall'ottobre 1919 l'agitazione medesima avesse incominciato a manifestarsi con atti personali di indisciplina, con rifiuti d'obbedienza, con « sabotaggi » frequenti (capo 4.° d'interrogatorio) e come già a partire dai primi dell'ottobre 1919 le astensioni dal lavoro avessero assunto tal sistematica continuità e larghezza « da convertire in illusione le concepite speranze » (capo 2.° d'interrogatorio). D'altro canto poi le stesse deduzioni dalla « Fiat » proposte nella causa Baratti dimostrano, e la cosa è del resto di pubblica cognizione per la sua notorietà, come i più gravi aumenti nel costo della materia prima si fossero già verificati nel corso del 1919, tanto che dall'armistizio del 1918 al principio del 1920 il rame sarebbe salito da lire 400 a 1700, la nafta da lire 350 a 1400 ed il carbone da lire 250 a 760 per tonnellata.

Epperò nella fattispecie non si potrebbe riconoscere l'esistenza d'un'eccessiva sproporzione fra il prezzo pattuito nel 1919 ed il costo effettivo dell'automobile per causa di sopravvenienze non prevedute così da doversi suimare iniqua ed intollerabile la permanenza a carico della venditrice dell'obbligazione di consegnare l'automobile venduta, non solo perchè, come fu dimostrato, all'epoca dianzi detta già erasi verificata molta parte degli avvenimenti che peggiorarono le condizioni dell'industria e dei mercati dopo la usinghiera aspettativa dell'armistizio e se ne eran quindi già scontati gli effetti, ma anche perchè gli avvenimenti medesimi pel loro concatenarsi e pel carattere di larga generale manifestazione eran tali da far ragionevolmente prevedere nel principio del 1920 che le difficoltà dovessero aumentare ancora sia per le agitazioni delle maestranze traviate ormai dalla propaganda rivoluzionaria, sia per il costo delle materie prime affannosamente ricercate da ogni parte per l'opera di ricostruzione resasi necessaria dopo il lungo periodo di guerra, sia pel graduale correlativo accrescersi dei cambi.

Pertanto anche gli ulteriori avvenimenti di scioperi ed agitazione delle maestranze e di rincaro del costo di produzione nei limiti non eccezionali indicati nel capitolo 12.° d'interrogatorio non potrebbero considerarsi quali sopravvenienze imprevisite idonee a giustificare l'applicazione del principio equitativo sopra illustrato, e meglio potrebbe parlarsi di errate previsioni, di speranze fallaci in cui la ditta venditrice sarebbe incorsa assumendo un

numero grandissimo di forniture e determinandone il prezzo in rapporto all'alea che essa in modo meno esatto aveva stimato inerente alle forniture assunte. Ne consegue che anche la difesa dell'appellante fondata sulla clausola *rebus sic stantibus* debba essere respinta insieme con le prove dedotte in appoggio di essa. Il che dispensa dal rilevare la scarsa efficacia che avrebbe l'esperimento dell'interrogatorio rivolto al compratore specialmente su fatti manifestatisi nell'interno degli stabilimenti della venditrice e la singolarità della perizia diretta, fra altro, a far dichiarare dall'esperto un fatto d'indole transeunte quale quello che nessuno nel corso del 1919 abbia previsto i fatti avvenuti nel 1920.

Ne giova all'appellante insistere sull'indiscutibile gravità dell'avvenimento verificatosi coll'occupazione delle fabbriche dal settembre all'ottobre 1920 nel senso che quello almeno dovesse ritenersi inopinato ed imprevedibile. Imperocché anzitutto la stessa « Fiat » afferma o deduce che l'avvenimento stesso non sarebbe stato se non l'ultimo sbocco d'un movimento rivoluzionario delle maestranze, iniziatosi con nuove e preoccupanti forme di agitazione sin dall'ottobre 1919 così che bene avrebbe potuto essere avvertito nel gennaio del 1920 allo scopo di far prevedere il peggioramento progressivo delle condizioni dell'industria. In secondo luogo l'avvenimento stesso, anche ritenendo provate tutte le interruzioni di lavoro asserte dalla « Fiat » siccome manifestatesi durante il termine apposto al contratto, sarebbe verificato allora quando la venditrice già si trovava nel periodo di ritardo disciplinato dalla clausola 4.^a delle condizioni generali di vendita e del quale si erano convenzionalmente limitati gli effetti solo nel senso di vietare al compratore l'azione risolutiva ed il ristoro dei danni per ritardo, ma che costituiva pur sempre uno stato di mora e quindi d'inadempimento a carico della venditrice stessa, per guisa che, se anche lo si volesse considerare separatamente dal complessivo movimento rivoluzionario che si deduce iniziato sin dall'autunno 1919 e quindi non prevedibile, non potrebbe a suo favore invocarsi dall'inadempiente debitrice della prestazione. Da ultimo, anche se contestata obbiezione potesse venir superata, l'avvenimento medesimo — secondo le deduzioni stesse dell'appellante — non avrebbe portato alla conseguenza di mutare le condizioni del mercato in modo tale da render sul finire del 1920 intollerabilmente oneroso il costo di produzione dell'automobile in confronto al prezzo alla « Fiat » ritenuto conveniente per la consegna che doveva eseguire nei primi mesi di quell'anno. L'aumento di lire quattro sulla paga giornaliera, che dopo l'evacuazione delle fabbriche la « Fiat » avrebbe per imposizione del Governo dovuto concedere alle sue maestranze, non rappresentava se non una piccola percentuale del cospicuo aumento verificatosi antecedentemente nelle mercedi degli operai a far tempo dall'armistizio sino ai primi giorni del 1920; nè quindi potrebbe ravvisarsi eccedente la normale previsione d'alea in un periodo travaglioso per i rapporti fra datori e locatori d'opera, in cui le condizioni economiche e sociali portavano ad una continua sopravvalutazione del lavoro manuale. Né diversamente può avvisarsi in ordine al dedotto aumento delle materie prime, che già per le ragioni sopra esposte doveva ritenersi possibile nell'affannoso e difficile periodo di assestamento del dopo guerra in base ai continui aumenti verificatisi dall'armistizio ai primi del 1920 anche indipendentemente dall'efficacia che potesse esercitare in proposito l'occupazione violenta delle fabbriche da parte degli operai: molto più che gli aumenti avvertatisi dopo tale avvenimento sarebbero di entità non eccessiva ed intollerabile se raffrontati a quelli verificatisi già secondo le deduzioni offerte nella causa Baratti, al principio del 1920.

Ne può essere accolta l'argomentazione con cui dall'appellante si cerca di colorire l'aggravio e l'onerosità da essa sopportata sulla base dei capitoli 18° a 19° dell'interrogatorio, secondo cui per imprescindibili necessità tecniche ella avrebbe dovuto limitarsi a provvedere le materie prime solo di volta in volta per non più di un mese di lavoro e d'altronde per le condizioni del mercato e dei trasporti le sarebbe stato impossibile nel 1919 un maggiore approvvigionamento. Perocché non è difficile obiettare che, se ciò fosse vero, ella sarebbe per fermo censurabile di imprudenza per avere assunto di fronte a tali condizioni di cose nell'anno 1919, siccome afferma, la fornitura di parecchie migliaia di automobili senza aver curato di acquistare le materie prime di cui abbisognava per costruirle o di assicurarsene con tempestive contrattazioni la disponibilità.

Da ultimo poi non può trascurarsi il riflesso che proprio sul finire del 1920 i costi del carbone e delle altre materie prime, come risulta dagli indici dei prezzi resi di pubblica ragione, andarono diminuendo notevolmente e che anche il corso dei cambi ebbe a subir tosto notevoli fluttuazioni e diminuzioni, delle quali la « Fiat » avrebbe beneficiato in guisa da compensare, secondo l'alternativa propria delle speculazioni commerciali e dell'attività in specie d'una grande azienda industriale, le perdite ed i guadagni eccedenti per avventura le fatte previsioni.

L'appellante ha proposto un'ultima eccezione a rincalzo della sua difesa fondata sull'eccessiva onerosità della prestazione. Sostiene cioè che — siccome il danno da risarcirsi in caso d'inadempimento dell'obbligazione non è che l'equivalente del suo adempimento in forma specifica in quanto le due azioni di risoluzione e di esecuzione spettanti per l'art. 1165 cod. civ. alla parte, verso cui non fu eseguita l'obbligazione, hanno e devono avere il medesimo contenuto ed oggettivamente lo stesso valore — così verrebbe meno tale equivalenza qualora il compratore potesse ottenere l'automobile che si deduce avere ora il valore di lire 50000. Perché — si soggiunge, il compratore in tal modo verrebbe a conseguire un'utilità assai maggiore di quella che avrebbe potuto avere chiedendo la risoluzione ed il risarcimento del danno, limitandosi questo, secondo la giurisprudenza ormai assodata, alla differenza tra il prezzo patuito e quello del mercato nel tempo e luogo in cui avrebbe dovuto eseguirsi la consegna.

Ma la fallacia di cotesta tesi è manifestata. In verità, anche consentendosi in ipotesi la esattezza dei principi di diritto che ne costituiscono la premessa, essa urta mesorabilmente col disposto dell'art. 1165 cod. civ. e col principio consacrato nel noto aforisma *qui culpa sua damnum sentit non videtur damnum sentire*. Poiché infatti l'articolo anzidetto concede al contraente verso cui non sia adempiuta l'obbligazione la scelta fra il diritto di chiedere la risoluzione del contratto e quello di ottenerne l'esecuzione, l'esperimento di codesto suo diritto non gli può essere impedito dalla contingenza che la prestazione dedotta in contratto abbia nel tempo in cui il debitore viene giudizialmente dichiarato tenuto ad eseguirla raggiunto un valore maggiore di quello che aveva nel tempo in cui secondo il contratto l'avrebbe dovuta eseguire. Perocché è chiaro che ciò avviene in conseguenza del colposo inadempimento del debitore all'obbligo di consegnare nel tempo e modo dovuto, ond'egli deve ascrivere soltanto alla propria colpa la necessità di dover consegnare al creditore una cosa che frattanto abbia conseguito un aumento di valore. In tale senso ha deciso la Suprema Corte di Torino con sentenza 1.° luglio 1921 causa Motta-Ferrari in *Giur. Tor.* 1921 pag. 1076. — (Omissis), P. q. m., ecc.